

DELIBERA N. 31/04/CSP

**Archiviazione nei confronti della Società Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.
(quotidiano “Corriere del Mezzogiorno” del 6 novembre 2003) per la presunta
violazione dell’articolo 8, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell’articolo 8,
commi 1 e 2, della Delibera n. 200/00/CSP**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 marzo 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l’articolo dal titolo «*Cuomo – Gagliano, pari anche nel sondaggio*», pubblicato dal quotidiano “*Corriere del Mezzogiorno*” nell’edizione del 6 novembre 2003, a pagina 7, contenente un sondaggio sul confronto a distanza tra i candidati del Polo Antonio Cuomo per Forza Italia e Salvatore Gagliano per Alleanza Nazionale, in previsione delle consultazioni amministrative per la Provincia di Salerno;

CONSIDERATO che, a seguito dell’attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 10 dicembre 2003, prot. n. 2217/DVeC/03), dalla pubblicazione del sondaggio in questione si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto la nota informativa risulta priva delle indicazioni di cui alle lettere a), c), d), f), g) e h) dell’articolo 8, comma 1, della citata delibera n. 200/00/CSP nonché dell’articolo 8, comma 3, della legge n. 28/00 ed inoltre i risultati del sondaggio medesimo non risultano contestualmente disponibili nell’apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la richiesta di controdeduzioni trasmessa alla società Editoriale del Mezzogiorno S.r.l., editrice del quotidiano “*Corriere del Mezzogiorno*” dal Dipartimento garanzie e contenzioso con nota del 12 gennaio 2004 (prot. n. U/00136/04/NA);

RILEVATO che la società editrice ha fatto pervenire la propria risposta in data 28 gennaio 2004 (prot. n. 1496/04/NA), fornendo gli elementi giustificativi richiesti, ed ha comunicato l’avvenuta rettifica, in data 7 novembre 2003, limitata, tuttavia, al solo soggetto che ha realizzato il sondaggio in questione;

RILEVATO, altresì, che in data 10 febbraio 2004 (prot. n. 3021/04/NA) la società editrice medesima ha fatto pervenire una successiva comunicazione recante copia dell’avvenuta rettifica, pubblicata in data 8 febbraio 2004, alla pagina 6, del quotidiano in oggetto, ai sensi dell’articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/00;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l’applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/00;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

DELIBERA

l’archiviazione degli atti.

Roma, 10 marzo 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian